COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **267**

in data **17/12/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **17 - diciassette -** del mese **dicembre** alle ore **08:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	NO
PASINI Carlo	Assessore	NO
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

I.D. n. 267 **IN DATA 17/12/2024**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato in generale che:
- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;";
- l'art.48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco…";
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone:" …i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.".

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

Considerato in materia di imposta di soggiorno che:

- l’art.4 del decreto Legislativo 14/3/2011 n.23 ha introdotto e disciplina l’imposta in oggetto dando facoltà ai Comuni di istituirla e regolarla;
- il Comune a decorrere dal 2022 ha istituito e disciplinato l’imposta in oggetto con il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione consiliare n. 192 del 27/09/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Considerato in materia di competenza per le tariffe che:
- spetta alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe per l’imposta in oggetto in ragione del combinato disposto dei citati artt. 42 e 48 del D.Lgs. 2000 n.267.

Considerato in merito alla determinazione delle tariffe che:
- Il comma 1 del citato art.4 del D.Lgs. 2011 n.23 dispone: “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.”.

Considerato in merito all’efficacia delle aliquote approvate:
- in generale, l’art.13, comma 15-quater, del DL 6/12/2011 n.201 convertito con legge 22/12/2011 n. 214 dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”.

Considerato in merito alla determinazione delle tariffe che:
1. la città di Reggio Emilia è stata inserita nell’elenco città d’arte dell’Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 326 del 14.3.2016;
2. il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali;
3. al fine di finanziare la copertura dei costi previsti nel bilancio di previsione per l’anno in oggetto derivanti dagli interventi di cui al punto precedente si rende necessario e quindi si intende approvare le tariffe contenute nell’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. si intende proporre al consiglio comunale l'inserimento nel citato regolamento del tributo in oggetto dell'esenzione a favore delle persone affette da una o più delle seguenti disabilità certificate: non vedenti, sorde, con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, con ridotte o impedite capacità motorie.

Considerato che:
- sulla base di quanto approvato in questa sede e delle agevolazioni disposte con il citato regolamento comunale e di quelle che si intende proporre deriva il gettito previsto e riportato nella parte dispositiva che segue;
- l'importo riportato coincide con quello previsto nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a coprire i costi di cui sopra e quindi a garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso;
- che la previsione di gettito, riportata nella successiva parte dispositiva, è stata elaborata sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del Servizio Entrate.

Considerato che:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

in ragione delle motivazioni e con gli scopi decritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le tariffe riportate nella tabella di cui all'Allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'applicazione del tributo e per l'anno indicati in oggetto, nell'ambito dello scrivente Comune.

2) Di dare atto che si intende proporre al consiglio comunale di inserire nel regolamento comunale del tributo in oggetto l'esenzione meglio precisata in premessa del cui mancato gettito si è è tenuto in sede di previsione di gettito.

3) Di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto deriva la previsione di gettito di seguito riportata, corrispondente a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2025
Imposta di soggiorno	€ 995.000,00

4) Di disporre che il competente Servizio Entrate provveda a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede

determinato, compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito portale del federalismo fiscale.

ed inoltre, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese, per appello nominale, dai n. …. componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- favorevoli n. ….
- contrari …..
- astenuti n. ...-

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché le tariffe in questa sede approvate producano effetti dal 1 gennaio dell'anno in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
MASSARI Marco	**MARENGO Dr. Donato Salvatore**
MARCO MASSARI 20.12.2024 12:56:02 UTC	DONATO SALVATORE MARENGO 19.12.2024 09:33:22 UTC

Allegato alla delibera di Giunta Comunale

Imposta di soggiorno

Tariffe		**2025**
Tipologia di struttura	Classificazione	tariffa/pernott/giorno
STRUTTURE ALBERGHIERE:		
Alberghi e residence turistico-al	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 3,00
	3 stelle superior	€ 3,00
	4 stelle	€ 3,50
	4 stelle superior	€ 3,50
	5 stelle	€ 4,00
	5 stelle lusso	€ 4,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'A	RIA APERTA:	
a) Campeggi (piazzola di sosta p	1 stella	€ 1,10
	2 stelle	€ 1,15
	3 stelle	€ 1,20
	4 stelle	€ 1,25
b) Campeggi (bungalow e simila	1 stella	€ 1,20
	2 stelle	€ 1,30
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 1,60
STRUTTURE EXTRALBERGHIE	RE:	
a) Case e Appartamenti per vaca	2 soli	€ 2,00
	3 soli	€ 2,50
	4 soli	€ 3,00
b) Case e appartamenti per uso	2 soli	€ 2,00
	3 soli	€ 2,50
	nessuna classificazione	€ 2,00
c) Bed & breakfast	nessuna classificazione	€ 2,00
d) Ostelli, affittacamere	nessuna classificazione	€ 2,00
ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE	E/O DI ALLOGGIO	
a) Agriturismo	1 girasole	€ 2,00
	2 girasoli	€ 2,50
	3 girasoli	€ 3,00
	4 girasoli	€ 3,50
	5 girasoli	€ 4,00
b) Strutture per alloggio e accogl	nessuna classificazione	€ 1,50

Imposta di soggiorno 2025		
Tariffe		
Tipologia di struttura	Classificazione	tariffa/pernott/giorno
STRUTTURE ALBERGHIERE:		
Alberghi e residence turistico-alberghiere (RTA o residence)	1 stella	€ 1,50
	2 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 3,00
	3 stelle superior	€ 3,00
	4 stelle	€ 3,50
	4 stelle superior	€ 3,50
	5 stelle	€ 4,00
	5 stelle lusso	€ 4,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:		
a) Campeggi (piazzola di sosta per tende, roulotte, camper, ecc..)	1 stella	€ 1,10
	2 stelle	€ 1,15
	3 stelle	€ 1,20
	4 stelle	€ 1,25
b) Campeggi (bungalow e similari)	1 stella	€ 1,20
	2 stelle	€ 1,30
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 1,60
STRUTTURE EXTRALBERGHIERE:		
a) Case e Appartamenti per vacanze gestiti in forma d'impresa	2 soli	€ 2,00
	3 soli	€ 2,50
	4 soli	€ 3,00
b) Case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, case per ferie.	2 soli	€ 2,00
	3 soli	€ 2,50
	nessuna classificazione	€ 2,00
c) Bed & breakfast	nessuna classificazione	€ 2,00
d) Ostelli, affittacamere	nessuna classificazione	€ 2,00
ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE E/O DI ALLOGGIO		
a) Agriturismo	1 girasole	€ 2,00
	2 girasoli	€ 2,50
	3 girasoli	€ 3,00
	4 girasoli	€ 3,50
	5 girasoli	€ 4,00
b) Strutture per alloggio e accoglienza a servizio di stabilimenti termali	nessuna classificazione	€ 1,50